



Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

POR FSE ABRUZZO 2014-2020

Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Piano operativo: 2018-2020

ASSE I - OCCUPAZIONE

Obiettivo tematico: 8

Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

Priorità d'investimento: 8i

Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

Obiettivo specifico: 8.5

Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Tipologia di azione (in riferimento all'Accordo di Partenariato)

8.5.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Priorità d'investimento: 8ii

L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorativa, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani

Obiettivo specifico: 8.1

Aumentare l'occupazione dei giovani

Tipologia di azione (in riferimento all'Accordo di Partenariato)

8.1.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Priorità d'investimento: 8iv

L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Obiettivo specifico: 8.2

Aumentare l'occupazione femminile

Tipologia di azione (in riferimento all'Accordo di Partenariato)

8.2.2 Misure di politica attiva per l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT

Intervento n° 40 "Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro"

Intervento n° 42 "Incentivi occupazione Abruzzo"

AVVISO A

"GARANZIA LAVORO – AIUTI IN DE MINIMIS"

Reg. UE n. 1407/2013

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD INCENTIVARE L'INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO

Indice

ARTICOLO 1-FINALITÀ	3
ARTICOLO 2-COSA FINANZIA “GARANZIA LAVORO”	3
ARTICOLO 3 - RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI	3
ARTICOLO 4-DESTINATARI	6
ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	7
ARTICOLO 6 – CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO	8
ARTICOLO 7 – CHE COSA DEVE FARE IL CPI O L’APL PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA INDIRETTA?	8
ARTICOLO 8 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	9
ARTICOLO 9 – ESAME DELLE CANDIDATURE E CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE	9
ARTICOLO 10 - PROCEDURA RECLAMI E RICORSI	10
ARTICOLO 11 – COSA DEVE FARE L’IMPRESA PER OTTENERE L’INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE?	11
ARTICOLO 12 – COSA DEVE FARE IL CPI O L’APL PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE?	13
ARTICOLO 13 – QUANDO GLI INCENTIVI POSSONO ESSERE REVOCATI?	13
ARTICOLO 14-VARIAZIONI DEI BENEFICIARI E RINUNCE	14
ARTICOLO 15-OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO	14
ARTICOLO 16 – CHE COSA SI INTENDE PER “REGIME DI AIUTO” E “DE MINIMIS”?	16
ARTICOLO 17-CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	17
ARTICOLO 18- INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	17
ARTICOLO 19 - TUTELA DELLA PRIVACY	18
ARTICOLO 20 - INFORMAZIONI GENERALI	18
ART. 21 - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	18
ALLEGATI ALL’AVVISO “TITOLO GARANZIA LAVORO”	21
TABELLA A ELENCO DEI COMUNI UBICATI NELL’AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VAL VIBRATA – VALLE DEL TRONTO PICENO	22

Articolo 1-Finalità

1. Gli Interventi n. 40 “Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro” e n. 42 “Incentivi all’occupazione” del PO FSE 2018 -2020, approvati con la DGR n. 526 del 23 luglio 2018, sulla scia del precedente intervento 4 “Garanzia Over”, rappresentano i più importanti strumenti di politica attiva del lavoro della Regione Abruzzo. Gli interventi hanno l’obiettivo di aumentare il tasso di occupazione in Abruzzo e di favorire l’occupazione stabile a tempo indeterminato attraverso lo strumento dell’incentivazione economica.
2. La Regione incentiva con più forza le assunzioni di over 50 e di donne, al fine di ridurre il divario di genere in tema di partecipazione attiva al mercato del lavoro e di agevolare l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà e svantaggio.
3. Viene incentivata l’occupazione stabile anche attraverso la trasformazione dei contratti in essere da tempo determinato a tempo indeterminato.
4. Le risorse stanziare per l’intervento 40 sono finalizzate al sostegno all’occupazione delle imprese ricadenti nell’Area di Crisi Complessa Vibrata- Tronto Piceno riconosciuta con Decreto Ministeriale MISE 1° febbraio 2016, mentre le risorse stanziare per l’intervento 42 finanziano incentivi economici per le imprese presenti su tutto il territorio abruzzese.

Articolo 2-Cosa finanzia “GARANZIA LAVORO”

Con il presente Avviso la Regione Abruzzo:

1. finanzia incentivi economici di cui al successivo art. 3 per l’assunzione a tempo indeterminato attraverso due procedure:
 - ✓ candidatura diretta presentata dai datori di lavoro/imprese;
 - ✓ candidatura indiretta presentata attraverso l’intermediazione dei Centri per l’Impiego o degli Operatori accreditati al lavoro;
2. remunera l’attività di accompagnamento al lavoro (scouting imprese e intermediazione domanda/offerta) erogata dai Centri per l’Impiego (d’ora in poi CPI) e dai Soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro (d’ora in poi APL).

Articolo 3 - Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. In riferimento all’Intervento 40 “Area di Crisi Complessa: Inserimento al lavoro” per il presente Avviso (aiuti in de minimis) sono disponibili risorse complessive pari a € 2.470.000,00 destinate alle imprese ricadenti nell’Area di Crisi Complessa Vibrata- Tronto Piceno riconosciuta con Decreto Ministeriale MISE 1° febbraio 2016 (imprese con sede operativa nei comuni di cui alla TAB. A).
2. Per la realizzazione dell’Intervento 42 “Incentivi all’occupazione” per il presente Avviso (aiuti in de minimis) sono disponibili risorse complessive pari a € 4.500.000,00 destinate alle imprese con sede operativa in tutti gli altri comuni non ricompresi nella Tabella A.
3. Le risorse complessive stanziare per la realizzazione del presente AVVISO “Garanzia LAVORO” sono pari a € **6.970.000,00**, suddivise tra le seguenti Linee di Intervento:
 - Linea 1- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa nei comuni dell’Area di Crisi Complessa Vibrata- Tronto Piceno di cui alla TAB. A) € **2.470.000,00**;
 - Linea 2- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa in tutti gli altri comuni non ricompresi nella Tabella A € **4.500.000,00**.
4. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di valutare l’assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, nonché, in caso di economie, di disporre un diverso utilizzo delle risorse, comunque coerente con le caratteristiche degli Interventi.
5. Di seguito sono riportate in tabella le risorse finanziare per Asse- Obiettivo Specifico, Tipologia di Azione come definite nel PO FSE Regione Abruzzo 2018-2020:

Asse	Priorità di investimento	Obiettivo Specifico / Risultato Atteso	Tipologia di Azione da Accordo di Partenariato	Risorse
I	8i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata	8.5.1. - Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	Intervento n. 40 € 1.000.000,00 Intervento n. 42 € 1.000.000,00
I	8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorativa, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani	8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani	8.1.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	Intervento n. 40 € 1.470.000,00 Intervento n. 42 € 2.000.000,00
I	8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore	8.2 - Aumentare l'occupazione femminile	8.2.2 Misure di politica attiva per l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT	Intervento n. 42 € 1.500.000,00
Totale				€ 6.970.000,00

6. Le tipologie di attività finanziabili, negli importi di seguito indicati, sono:

A. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.

B. TRASFORMAZIONE DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO.

Sono finanziabili esclusivamente le assunzioni con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato**, compreso il contratto di **apprendistato**, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 75% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile.

L'assunzione a tempo indeterminato deve essere garantita per almeno 24 mesi.

Per gli incentivi economici la Giunta Regionale, con Delibera n. 850 del 9/11/2018, ha approvato la metodologia che stabilisce la quantificazione delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni, ai sensi dell'articolo 67 denominato "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 così come modificato dall' *art. 272, par. 1, punto 28, del Regolamento 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/Euratom*

L'importo del contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di ogni singolo lavoratore/lavoratrice **di almeno 18 anni di età** è il seguente:

- ✓ **€ 8.000,00** per assunzioni disposte in favore di lavoratori uomini dai 18 ai 49 anni;
- ✓ **€ 10.000,00** per assunzioni disposte in favore di tutte le lavoratrici donne e di lavoratori uomini *over 50*.

INCENTIVI ECONOMICI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME o PART_TIME >= 75%			
TIPOLOGIA LAVORATORE	DONNE	UOMINI OVER 50	UOMINI 18-49 anni
IMPORTO INCENTIVO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00

L'incentivo di € 10.000,00 previsto per le donne e per gli uomini over 50 non potrà eccedere il limite del 50% del costo salariale annuale per ogni nuovo/a assunto/a.

L'incentivo di € 8.000,00 previsto per gli uomini tra 18 e 49 anni non potrà eccedere il limite del 40% del costo salariale annuale per ogni nuovo assunto.

Qualora il contributo previsto sia superiore ai limiti sopra indicati (50% o 40% del costo salariale annuale), l'incentivo non potrà essere riconosciuto.

Per costo salariale si intende l'importo totale annuo effettivamente pagabile dall'impresa beneficiaria dell'aiuto in relazione al/i lavoratore/i interessato/i, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari.

L'incentivo per le assunzioni di cui al presente Avviso è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato "de minimis" stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013.

Ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non deve superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Non sono ammesse assunzioni a tempo indeterminato di tipo part-time inferiori al 75% delle ore contrattuali previste dal CCNL di riferimento.

Le assunzioni disposte con il presente Avviso devono comportare un incremento occupazionale in termini assoluti (unità lavorative $\geq 0,75$) rispetto alla forza lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 2018, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Per unità lavorative ci si

riferisce al numero di persone che, alla suddetta data, hanno lavorato per il datore di lavoro a tempo pieno e indeterminato; il lavoratore che ha lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazione.

Sono escluse le assunzioni avviate il giorno stesso dell'invio della candidatura o prima di tale data.

L'incentivo non è riconosciuto per contratti di lavoro in somministrazione.

I lavoratori assunti e per i quali viene richiesto l'aiuto devono essere impiegati presso sedi operative dell'impresa richiedente il contributo ubicate nel territorio della Regione Abruzzo.

C. E' ammessa a contributo anche la spesa sostenuta per la stipula di POLIZZA FIDEIUSSORIA, qualora l'impresa opti per la richiesta di anticipazione del contributo come previsto al successivo art. 11 comma 3 lett. a).

Tale spesa fino ad un massimo di € 400,00 per ciascun lavoratore assunto è riconosciuta a costi reali ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Anche il rimborso del costo della polizza fideiussoria è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato "de minimis" stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013.

In caso di istanza di ammissione al beneficio con opzione di richiesta di anticipazione dello stesso, l'importo complessivo del beneficio concesso sarà pari alla somma del contributo all'assunzione a tempo indeterminato come somma forfettaria spettante (€ 8.000,00 o € 10.000,00) e del costo reale della polizza fino ad massimo di € 400,00, ai sensi dell'art. 67 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

D. ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (scouting imprese e intermediazione domanda/ offerta) svolta dai CPI e dalle APL.

L'ammontare del rimborso è calcolato attraverso il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi, di cui all'Allegato VI del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 del 29 agosto 2017 assumendo un coefficiente di svantaggio 3 (alto) per la LINEA 1 e di svantaggio 2 (medio) per la LINEA 2.

In particolare, gli importi riconosciuti **a risultato** per l'attività di accompagnamento al lavoro sono i seguenti:

- € 2.500,00 per le assunzioni a tempo indeterminato relative alla LINEA 1;
- € 2.000,00 per le assunzioni a tempo indeterminato relative alla LINEA 2.

Non è prevista la remunerazione per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il rimborso è subordinato al raggiungimento dei seguenti risultati:

- a. assunzione a tempo indeterminato del lavoratore/lavoratrice documentata dalla Comunicazione Obbligatoria *on line* e registrazione della politica sulla Scheda Anagrafica Professionale (SAP), in tal caso viene erogato il 50% dell'importo spettante;
- b. permanenza dell'assunzione del lavoratore/lavoratrice per almeno 12 mesi, in tal caso viene erogato il restante 50% a saldo.

Articolo 4-Destinatari

1. Gli interventi previsti in Avviso sono rivolti a persone **disoccupate**, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) aver compiuto il 18° anno di età;
 - b) avere residenza in uno dei Comuni della regione Abruzzo;
 - c) essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo, da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità e da sottoscrizione del Patto di Servizio presso il CPI di competenza;
 - d) se stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e che consente l'esercizio di un'attività lavorativa.
2. **Nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato non è richiesto lo status di disoccupazione di cui alla lettera c) comma 1, ma l'esistenza di un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato, anche di tipo part-time, stipulato con lo stesso**

datore di lavoro/impresa che presenterà l'istanza per la trasformazione a tempo indeterminato.

3. **Non sono ammesse trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato stipulati da imprese/datori di lavoro non coincidenti con i soggetti che richiedono il beneficio.**
4. Il datore di lavoro/impresa che intende fruire dei benefici di cui all'Avviso deve attestare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei predetti requisiti, in merito ai quali può richiedere al disoccupato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al suo stato di disoccupazione.
5. I requisiti di ammissibilità di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza da parte dell'impresa/datore di lavoro.

Articolo 5 - Soggetti ammessi alla presentazione delle candidature

1. L'intervento prevede due procedure:
 - *diretta*, con candidatura presentata dai datori di lavoro/impresе;
 - *indiretta*, con candidatura presentata per il tramite dei CPI e delle APL.
2. Possono presentare domanda per la *procedura diretta* tutti i datori di lavoro/impresе¹ del settore privato (impresе, studi professionali, associazioni, fondazioni, altre forme di azienda) in possesso, alla data di presentazione della candidatura, dei seguenti requisiti da dichiarare, ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28-12-2000, nell'Istanza:
 - a) essere in possesso di partita iva;
 - b) avere la sede operativa oggetto delle assunzioni/trasformazioni nell'ambito dei confini geografici della regione Abruzzo al momento della prima erogazione del contributo, fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". In caso di distacco, si deve rispettare quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dai C.C.N.L. di riferimento;
 - c) non avere in corso procedure di C.I.G. per la stessa qualifica professionale oggetto della richiesta di assunzione al momento della presentazione della candidatura, qualora il richiedente sia un'impresa nella quale operi una sospensione dei rapporti, od una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale;
 - d) di non esercitare un'attività economica incompatibile con il regime di aiuti del Regolamento (UE) 1407/2013 di cui al successivo art. 16;
 - e) essere attiva al momento della presentazione della domanda;
 - f) di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge attestati nel DURC;
 - g) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - h) di essere in regola con la disciplina in materia di aiuti di Stato;
 - i) le assunzioni non riguardano i soggetti che nell'ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cessato dal 30 giugno 2018, siano stati dipendenti del datore di lavoro/impresa beneficiari dell'incentivo o di soggetti che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/impresе che provvedono alle assunzioni, ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
 - j) le assunzioni non riguardano pensionati, lavoratori a domicilio, soggetti da assumere obbligatoriamente ai sensi della normativa nazionale vigente (es. collocamento mirato ex L. 68/99) e lavoratori per i quali intervenga il pensionamento entro 24 mesi dall'assunzione;
 - k) *per le società*: l'assunzione non riguarda un socio della medesima impresa che richiede l'aiuto, salvo il caso di assunzione in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
 - l) *per le agenzie di somministrazione*: le assunzioni riguardano solo il personale assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse;

¹ Ai sensi del punto 3, Raccomandazione CE, 06-05-2003, nr. C(2003)1422, si precisa che, conformemente agli artt. 48, 81 e 82 del Trattato CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolge un'attività economica,

- m) *per le imprese*: di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
 - n) insussistenza di rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado o di coniugio tra datori di lavoro (titolare di ditta individuale o soci/amministratori in caso di società) e lavoratori oggetto degli incentivi di cui al presente Avviso;
 - o) l'assunzione comporta un incremento occupazionale in termini assoluti (Unità lavorative $\geq 0,75$) rispetto alla forza lavoro assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 2018, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. La forza lavoro corrisponde al numero di unità lavorative, ovvero al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato che, alla data del 30 giugno 2018, risultano alle dipendenze del datore di lavoro/impresa a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale è contabilizzato in frazione (ad esempio, nr. 02 lavoratori a tempo pieno a nr. 40 ore settimanali + nr. 01 lavoratore a tempo parziale a nr. 24 ore settimanali su 40 ore è pari a 104:40 2,6 unità lavorative).
 - p) non aver usufruito e non richiedere altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche, previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre forme di incentivazioni in genere, per i medesimi incentivi (in rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento).
3. L'incremento occupazionale e il mantenimento dei livelli occupazionali al 30 giugno 2018 deve essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
4. Le imprese/datori di lavoro possono presentare domanda per la procedura *indiretta* per il tramite di:
- a) i CPI del territorio abruzzese;
 - b) le APL che abbiano sede operativa nel territorio della regione Abruzzo e che siano accreditate ai servizi per il lavoro, ai sensi della DGR del 29 dicembre 2015 nr. 1100.

L'elenco delle APL accreditate è consultabile alla pagina web

<https://selfi.regione.abruzzo.it/pages/23>.

Articolo 6 – Cumulabilità del contributo

1. Le Imprese che siano beneficiarie del CONTRIBUTO GARANZIA OVER di cui alla Determinazione dirigenziale n.185/DPG007 del 7/11/2016 non possono usufruire dei benefici previsti dal presente Avviso per lo stesso lavoratore.
2. Le Imprese che siano beneficiarie di INCENTIVI ECONOMICI, di cui al Programma GARANZIA GIOVANI previsti dalla normativa nazionale, non possono usufruire dei benefici previsti dal presente Avviso per lo stesso lavoratore.
3. Gli aiuti concessi con il presente Avviso sono cumulabili con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, salvo eventuali limitazioni disposte dalla discipline specifiche relative ai singoli incentivi e purchè siano rispettati i seguenti limiti:
 - a. per ciascun lavoratore di età tra 18 e 49 anni il totale degli incentivi (€ 8.000,00 + altro contributo) non ecceda il limite del 40% della retribuzione annua lorda;
 - b. per ciascuna lavoratrice o lavoratore over 50 il totale degli incentivi (€ 10.000,00 + altro contributo) non ecceda il limite del 50% della retribuzione annua lorda.

Articolo 7 – Che cosa deve fare il CPI o l'APL per accedere alla procedura indiretta?

1. I disoccupati, destinatari del presente Avviso, possono:
 - a. rivolgersi e affidarsi al CPI presso cui hanno sottoscritto la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) e il Patto di Servizio;
 - b. oppure consultare l'elenco delle APL disponibile al link <https://selfi.regione.abruzzo.it/pages/23> e individuare autonomamente l'APL cui rivolgersi ai fini del matching con l'impresa.
2. I CPI e le APL favoriscono l'incrocio domanda/offerta di lavoro.
3. Effettuato il matching, il CPI o l'APL incaricato/a sottoscrive gli allegati A e B del Dossier di candidatura dell'impresa per l'Assunzione a tempo indeterminato.

4. Le modalità di invio delle candidature sono stabilite dal presente Avviso e descritte successivamente all'art.8.
5. Il diritto alla richiesta di rimborso da parte dell'APL/CPI si perfeziona al conseguimento del risultato, ovvero alla sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato, ammesso e finanziato.
6. I CPI e le APL sono tenuti ad attivare presso le proprie sedi un *GARANZIA LAVORO Corner*, inteso quale sportello fisico che eroghi a tutti gli utenti potenzialmente interessati i servizi di accoglienza, informazione ed accesso al programma, attenendosi agli obblighi di pubblicità di cui al successivo art. 18.

Articolo 8 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. Le candidature (dirette o indirette) devono essere inviate **a partire dal 10 dicembre 2018 dalle ore 9:00 ed entro la data del 01/04/2019 ore 20:00**, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo:

**app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/
seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.**

2. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
3. La documentazione costituente il **Dossier di candidatura** è la seguente:

Dossier di candidatura
<i>Allegato A – Istanza</i>
<i>Allegato B – Atto di impegno alla realizzazione dell'Intervento</i>
<i>Allegato C - Dichiarazione de minimis;</i>
<i>Allegato D (eventuale) - Dichiarazione de minimis impresa controllante o controllata, se del caso</i>
<i>Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;</i>
<i>Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del lavoratore/lavoratrice individuato.</i>
<i>Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale dell'APL/CPI (in caso di candidatura indiretta).</i>

4. Le firme apposte sono autenticate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. In caso di sottoscrizione con firma digitale non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento.
5. Non sono ammesse integrazioni di documenti, se non richieste dagli uffici della Regione Abruzzo.
6. L'istanza deve obbligatoriamente riportare il nominativo del lavoratore interessato e con allegato il relativo documento di riconoscimento.
7. Nel caso di assunzione di più di un lavoratore/lavoratrice, l'impresa/datore di lavoro deve presentare un'unica istanza.
8. Se pervengono più candidature per la stessa impresa/datore di lavoro e stesso lavoratore sarà presa in carico solo l'ultima e la/le precedenti saranno considerate annullate dall'invio successivo.

Articolo 9 – Esame delle candidature e cause di inammissibilità delle domande

1. La verifica dei criteri di ricevibilità della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma **app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/** e riguarda i seguenti elementi:
 - a) rispetto dei termini di presentazione della candidatura;
 - b) rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura.
2. L'istruttoria di ammissibilità delle candidature è affidata al Servizio Lavoro.
3. Le candidature ricevibili sono esaminate e ammesse su base giornaliera e fino ad esaurimento delle **risorse finanziarie disponibili sulle due Linee di intervento:**
 - Linea 1- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa nei comuni dell'Area di Crisi Complessa Vibrata- Tronto Piceno (di cui alla TAB. A) **€ 2.470.000,00**;
 - Linea 2- Incentivi al lavoro per le imprese con sede operativa in tutti gli altri comuni non ricompresi nella Tabella A **€ 4.500.000,00**.

4. Qualora le risorse non fossero sufficienti per il finanziamento di tutte le candidature presentate nella stessa giornata, si concede priorità alle assunzioni a tempo indeterminato secondo il seguente ordine: donne over 50, uomini over 50, donne. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
5. Con riferimento alle candidature pervenute, il Direttore di Dipartimento nomina un Nucleo Istruttorio che provvede all'istruttoria di ammissibilità entro i successivi 90 giorni, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
6. Sono considerate inammissibili le domande non conformi a quanto previsto dall'Avviso e nello specifico:
 - a) assenza anche di uno solo degli allegati previsti all'art. 8;
 - b) incompleta redazione degli allegati, intesa come assenza degli elementi essenziali richiesti per la candidatura;
 - c) mancata sottoscrizione degli allegati;
 - d) assenza dei requisiti dei destinatari dell'intervento di cui all'art. 4;
 - e) assenza dei requisiti dell'impresa/datore di lavoro di cui all'art. 5;
 - f) mancato rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato di cui al regolamento UE n.1407/2013;
 - g) sono escluse le assunzioni avviate il giorno stesso della candidatura o prima di tale data.
7. Al fine di ridurre i casi di esclusione per vizi formali si favorisce, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del principio del soccorso istruttorio.
8. Conclusa la fase istruttoria, il Nucleo Istruttorio trasferisce gli esiti della stessa al dirigente del Servizio Lavoro che, con proprio atto, ne approva le risultanze e provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa, sul BURAT e sull'URP.
9. Ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., al fine di consentire ai soli soggetti esclusi la presentazione di eventuali controdeduzioni, viene inoltrata apposita comunicazione a mezzo pec con i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.
10. Decorsi i termini previsti dall'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., il dirigente del Servizio Lavoro provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it/europa, sul BURAT e sull'URP. La graduatoria riporta le candidature finanziabili con gli importi ammissibili, le candidature idonee, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie stanziare e le candidature verificate irricevibili/inammissibili, con l'esplicitazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione.
11. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dal vigente Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 10 - Procedura reclami e ricorsi

1. Le controdeduzioni vengono acquisite al protocollo regionale e l'istruttoria viene attivata dal Responsabile di procedimento. Al termine dell'istruttoria, alla parte istante viene fornita risposta a mezzo PEC.
2. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.
3. Nel caso di ricorsi di natura giurisdizionale, gli stessi vengono notificati direttamente all'Avvocatura regionale la quale inoltra il ricorso con richiesta di apposita relazione al Dipartimento competente. Quest'ultimo predispone la relazione di istruttoria e invia tutti i documenti utili alla costituzione in giudizio. L'Avvocatura informa il Dipartimento competente dell'esito del ricorso in modo che lo stesso, in caso di accoglimento, possa predisporre gli eventuali atti consequenziali.
4. Il Foro competente è il Foro dell'Aquila.

Articolo 11 – Cosa deve fare l’impresa per ottenere l’incentivo per l’assunzione?

1. L’impresa/datore di lavoro, deve procedere all’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del/i lavoratori entro il termine massimo di **30 giorni** decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, trasmesso a mezzo PEC da parte del dirigente del Servizio Lavoro con assegnazione di un Codice Unico di Progetto (CUP).
2. Le assunzioni a tempo indeterminato/trasformazioni possono essere finanziate anche se effettuate prima della comunicazione di ammissione a finanziamento purché avviate dal giorno successivo a quello di presentazione delle candidature.
3. Il datore di lavoro/impresa che ha effettuato l’assunzione **deve** scegliere una delle seguenti modalità di erogazione dell’incentivo spettante:

a. anticipazione dell’intero importo del contributo concesso previa stipula di polizza fideiussoria.

La polizza fideiussoria, pari all’importo della somma da erogare a titolo di incentivo, deve avere una durata di 30 mesi decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore interessato. La suddetta garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzia.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente.

In alternativa alla polizza è possibile attivare una cauzione conto deposito ex art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari al totale dell’incentivo da erogare.

Per la stipula della polizza fideiussoria e a copertura del relativo costo è riconosciuto come rimborsabile un importo pari fino ad un massimo di € 400,00 per ciascun lavoratore assunto.

In alternativa:

b.1 Primo pagamento a rimborso del 50% del contributo al termine del 12° mese decorrente dalla data dell’assunzione e

b.2 Pagamento a saldo dell’ulteriore 50% del contributo al termine del 24° mese decorrente dalla data dell’assunzione iniziale a tempo indeterminato.

4. **L’impresa, già in fase di candidatura, deve indicare l’eventuale richiesta dell’anticipazione con rimborso della relativa polizza per un massimo di € 400,00 per ciascun lavoratore assunto.**
5. L’impresa beneficiaria del contributo, effettuata l’assunzione entro i termini di cui al comma 1, entro i 10 giorni successivi, ai fini della richiesta di anticipazione dell’intero contributo, deve produrre al Servizio Gestione la seguente documentazione:
 - 5.1 richiesta di anticipazione dell’incentivo, redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 1;
 - 5.2 All. 1.A – Prospetto di riepilogo assunzioni a tempo indeterminato;
 - 5.3 polizza fideiussoria redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato 2;
 - 5.4 ricevuta dell’avvenuta comunicazione obbligatoria telematica dell’assunzione del lavoratore/i interessati;
 - 5.5 Allegato 3 - Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del numero complessivo dei lavoratori a **TEMPO INDETERMINATO** con i rispettivi ULA alle seguenti date:
 - 30/06/2018,
 - data di assunzione/trasformazione per ogni lavoratore interessato,
 - data di richiesta di anticipazione dell’incentivo,

con elenco nominativo.

(In assenza di dipendenti a tempo indeterminato al 30/06/2018, produrre una autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante tale assenza);

- 5.6 documento di riconoscimento del rappresentante legale dell'impresa/datore di lavoro in corso di validità.

Le imprese dovranno garantire, per almeno 24 mesi a partire dalla data di assunzione/trasformazione, la permanenza dei rapporti di lavoro oggetto di incentivazione nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.

Sarà cura del Servizio Gestione richiedere, ai datori di lavoro/imprese, la documentazione necessaria da controllare.

In caso di anticipazione, se l'assunzione a tempo indeterminato è garantita solo per il primo anno (12 mesi) si procede al recupero del 50% del contributo con eventuale escussione della polizza fideiussoria.

6. L'impresa beneficiaria del contributo, che non ha optato per l'anticipazione di cui al comma 3 lett.a), **ricevuto il provvedimento di concessione a mezzo PEC ed effettuata l'assunzione entro i termini di cui al comma 1**, deve, entro i 10 giorni successivi, trasmettere al Servizio Gestione la seguente documentazione:
- a. comunicazione dell'avvenuta assunzione di cui all'Allegato 4;
 - b. All. 1.A – Prospetto di riepilogo assunzioni a tempo indeterminato;
 - c. ricevuta dell'avvenuta comunicazione obbligatoria telematica dell'assunzione del lavoratore interessato (*per ciascun lavoratore assunto*);
 - d. documento di riconoscimento del rappresentante legale dell'impresa, in corso di validità..
7. Ai fini del primo pagamento a rimborso di cui al comma 3 lett. b.1), al termine dei 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione/trasformazione ed entro i successivi 30 giorni, **i datori di lavoro/imprese devono richiedere l'erogazione del 50% dell'incentivo** e trasmettere al Servizio Gestione la seguente documentazione:
- 7.1 Primo pagamento a rimborso del 50% dell'incentivo (Allegato 5);
 - 7.2 Allegato 1.A – Prospetto di riepilogo assunzioni a tempo indeterminato (*se modificato rispetto a quello già trasmesso*);
 - 7.3 Allegato 3 - Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del numero complessivo dei lavoratori a **TEMPO INDETERMINATO** con i rispettivi ULA alle seguenti date:
 - 30/06/2018
 - data di assunzione/trasformazione per ogni lavoratore interessato
 - data di richiesta di anticipazione dell'incentivo,

con elenco nominativo.

(In assenza di dipendenti a tempo indeterminato al 30/06/2018, produrre una autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante tale assenza).
 - 7.4 documento di riconoscimento del rappresentante legale rappresentante del datore lavoro/impresa, in corso di validità.
8. Previa verifica positiva della documentazione inviata, il Servizio Gestione eroga il 50% dell'incentivo entro 90 giorni.
9. Al termine dei 24 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione ed entro i successivi 30 giorni, ai fini del pagamento a saldo dell'ulteriore 50% del contributo di cui al comma 3 lett. b.2), **i datori di lavoro/imprese devono trasmettere al Servizio Gestione la seguente documentazione:**
- 9.1 richiesta di saldo del 50% dell'incentivo (Allegato 6);
 - 9.2 Allegato 1.A – Prospetto di riepilogo assunzioni a tempo indeterminato (*se modificato rispetto a quello già trasmesso*);
 - 9.3 Allegato 3 - Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del numero complessivo dei lavoratori a **TEMPO INDETERMINATO** con i rispettivi ULA alle seguenti date:
 - 30/06/2018
 - data di assunzione/trasformazione per ogni lavoratore interessato

- data di richiesta di anticipazione dell'incentivo,

con elenco nominativo.

(In assenza di dipendenti a tempo indeterminato al 30/06/2018, produrre una autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante tale assenza).

9.4 documento di riconoscimento del rappresentante legale rappresentante del datore lavoro/impresa, in corso di validità.

10. Sarà cura del Servizio Gestione richiedere, ai datori di lavoro/impresе, la eventuale ulteriore documentazione necessaria da controllare.

11. Le imprese/datori di lavoro riceveranno tutte le comunicazioni solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di presentazione della candidatura. La Regione Abruzzo non risponde di variazioni dell'indirizzo PEC, salvo specifica comunicazione da parte dell'impresa.

Tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse a mezzo PEC e riportare, nell'oggetto, la dicitura **AVVISO A GARANZIA LAVORO** Nome **LAVORATORE** e **CUP**.

Articolo 12 – Cosa deve fare il CPI o l'APL per ottenere il rimborso delle spese?

1. Il rimborso per le Attività di accompagnamento al lavoro (scouting imprese e intermediazione domanda/offerta) è subordinato alla trasmissione via PEC all'indirizzo dpg011@pec.regione.abruzzo.it, da parte dell'APL, della seguente documentazione:
 - a. richiesta di rimborso per le Attività di accompagnamento al lavoro, redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato 7;
 - b. ricevuta dell'avvenuta comunicazione obbligatoria telematica dell'assunzione del lavoratore interessato;
 - c. copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
 - d. fattura elettronica o documento fiscale equivalente dell'importo complessivamente richiesto;
 - e. dichiarazione della registrazione della politica attiva sulla SAP.

Per il pagamento a saldo sono necessari esclusivamente i seguenti documenti:

- a. richiesta di rimborso per le Attività di accompagnamento al lavoro, redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato 7;
- b. copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
- c. fattura elettronica o documento fiscale equivalente dell'importo complessivamente richiesto.

Per le modalità di rimborso in favore dei CPI sarà cura del Servizio Gestione richiedere la documentazione necessaria per il riconoscimento del rimborso.

Le APL riceveranno tutte le comunicazioni solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di presentazione della candidatura. La Regione Abruzzo non risponde di variazioni dell'indirizzo PEC, salvo specifica comunicazione da parte dell'APL.

Tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse a mezzo PEC e riportare, nell'oggetto, la dicitura **AVVISO A GARANZIA LAVORO** Nome **LAVORATORE** e **CUP**.

Articolo 13 – Quando gli incentivi possono essere revocati?

1. Per i beneficiari che hanno richiesto e ottenuto l'anticipazione dell'intero contributo, nel caso in cui l'assunzione a tempo indeterminato non sia garantita per almeno 12 mesi, si procederà alla revoca dell'intero contributo con eventuale escussione della polizza fideiussoria. Se, invece, l'assunzione a tempo indeterminato è garantita solo per il primo anno (12 mesi) si procede al recupero del 50% del contributo con eventuale escussione della polizza fideiussoria.
2. Se, entro i primi 6 mesi dall'assunzione del lavoratore/lavoratrice, si interrompe il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, decesso, invalidità, è consentita, per una sola volta, la sostituzione dello stesso/a con altro soggetto avente i requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso. La sostituzione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro. La

durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del subentrante deve essere non inferiore a 24 mesi.

3. Le imprese dovranno garantire, per almeno 24 mesi a partire dalla data di assunzione/trasformazione, pena la revoca, la permanenza dei rapporti di lavoro oggetto di incentivazione nonché il mantenimento dei livelli occupazionali. Sarà cura del Servizio Gestione richiedere, ai datori di lavoro/imprese, la documentazione necessaria da controllare.
4. Qualora il contributo concesso risulti superiore alle percentuali previste del costo salariale annuale (40% per il contributo di € 8.000,00 e 50% per il contributo di € 10.000,00), l'incentivo sarà revocato.
5. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali al 30/06/2018, nell'ipotesi di vacanza di posti occupati a tempo indeterminato per cause diverse da dimissioni volontarie, decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, il ripristino della base occupazionale deve essere garantito dal beneficiario entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza.
6. La revoca dell'incentivo e la conseguente escussione della polizza intervengono anche qualora, nei 24 mesi successivi all'assunzione/trasformazione, si riscontri che il luogo effettivo di lavoro oggetto delle assunzioni operate in virtù dell'erogazione di tali aiuti sia al di fuori dei confini geografici della Regione Abruzzo, con conseguente recupero della somma erogata. È fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". La revoca opera, altresì, anche in caso di distacco non rispettoso dell'art. 30, D.Lgs. nr. 276/03 e dei C.C.N.L. di riferimento.

Articolo 14-Variazioni dei beneficiari e rinunce

1. Le variazioni riferite alle imprese/datori di lavoro devono essere comunicate tempestivamente e a mezzo PEC agli uffici regionali competenti, entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse. In particolare devono essere comunicate:
 - le modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali all'attività del beneficiario (denominazione o ragione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica ecc.);
 - le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc.
2. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dall'Avviso di riferimento e/o dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale.
3. Per la rinuncia al finanziamento, l'impresa/datore di lavoro deve presentare, a mezzo PEC, al Servizio Gestione formale dichiarazione motivata sottoscritta dal legale rappresentante, con espresso impegno a provvedere alla eventuale restituzione degli importi già erogati dalla Regione, non oltre 60 giorni dalla data di rinuncia.
4. La rinuncia da parte del beneficiario/attuatore ha carattere definitivo ed irrevocabile.

Articolo 15-Obblighi derivanti dall'ammissione al finanziamento

I candidati ammessi al finanziamento, sono tenuti a:

- a) attuare l'operazione nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali e in ottemperanza alle prescrizioni del presente Avviso;
- b) osservare la normativa europea, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
- c) assicurare che, ai sensi dell'art. 65, par. 11 del Reg. (UE) n. 1303/2013 così come modificato dal nuovo Reg. (UE EURATOM) n.2018/1046, la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno o più fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno;

- d) rispettare le procedure di gestione e attuazione fisica e finanziaria previste dall'Avviso e dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG;
- e) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dall'Avviso, dalle disposizioni europee, nazionali e regionali, e dal vigente Manuale delle procedure dell'AdG;
- f) rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti in atti regionali di natura integrativa o interpretativa delle suddette disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni;
- g) osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13, dall'art. 115 del citato Reg. (UE) e dalla normativa regionale di riferimento. In particolare, è tenuto ad informare che l'attività è finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo e ad osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa secondo le indicazioni rese disponibili dall'Amministrazione regionale;
- h) tenere una contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione e a comunicare alla Regione Abruzzo gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- i) conservare i documenti in originale o in copia autenticata, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica nei termini indicati dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, ovvero, in caso di aiuti, dall'art. 6, co. 4, del Reg. 1407/2013;
- j) garantire l'alimentazione della Piattaforma dei beneficiari attraverso l'inserimento delle informazioni e della documentazione relativa all'operazione; l'alimentazione documentale della piattaforma, con riferimento alla singola operazione finanziata, è obbligo del beneficiario. Tuttavia, poiché la componente specifica del sistema informativo risulta al momento ancora in implementazione, nelle more del rilascio della versione definitiva, l'obbligo è posto in capo alla regione Abruzzo che acquisisce dal beneficiario le informazioni e i documenti e provvede al loro caricamento sul Sistema informativo;
- k) assicurare la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- l) garantire l'invio, nelle modalità e tempistiche stabilite dalla Regione, delle informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, garantendo al contempo che il trattamento delle informazioni personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale posta a tutela della privacy;
- m) garantire agli uffici della Regione Abruzzo e agli organi competenti la disponibilità e l'accesso ai documenti necessari per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo;
- n) informare la Regione dell'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto finanziato;
- o) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o al beneficiario stesso;
- p) adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche introdotte dall'approvazione di Manuali e disciplinari relativi alle modalità di attuazione del POR Abruzzo FSE 2014-2020;
- q) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, ambiente, pari opportunità.

Ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito dalla Commissione Europea, per l'individuazione

degli indicatori di rischio di frode.

Articolo 16 – Che cosa si intende per “regime di aiuto” e “de minimis”?

1. L’incentivo per le assunzioni di cui al presente Avviso è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013.
2. L’impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” (ai sensi dell’art.2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” do cui all’atrt. 2 paragrafo 2 del medesimo Regolamento) non può nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l’aiuto in oggetto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all’esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d’interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”.
3. Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell’aiuto. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis”.
4. Nel momento in cui si richiede l’aiuto, l’impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell’aiuto ricada nell’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l’impresa dovrà nuovamente presentare un’autodichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell’esercizio finanziario e dei due precedenti.
5. L’aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali.
6. Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis e la sua creazione derivi da un’acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti de minimis - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate beneficiarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.00 o 100.000Euro).
7. Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l’impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell’aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 o 100.000 Euro).
8. Se nell’arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l’impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.
9. La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

10. Secondo quanto disposto dal Regolamento 1407/2013, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.
11. I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti “de minimis” per le seguenti attività primarie (Classificate secondo i codici ATECO 2007):
- Produzione primaria prodotti agricoli:
 - A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
 - A. 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
 - 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
 - 01.2 Coltivazione di colture permanenti
 - 01.3 Riproduzione delle piante
 - 01.4 Allevamento di animali
 - 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.
- Mercato comune della pesca:
- A. 03 -PESCA E ACQUACOLTURA
 - 03.1 Pesca
 - 03.2 Acquacoltura
 - C. -ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)
 - Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
 - G.- COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)
 - 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
 - 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
 - 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati.
12. Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, purché sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi.
13. Gli Aiuti de minimis di cui al presente Avviso possono essere cumulati con altri aiuti de minimis o con altri aiuti di Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013, dall'art.5 del Reg. (UE) 1407/2013, nonché dalla normativa nazionale sull'ammissibilità della spesa di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013.

Articolo 17-Clausola di salvaguardia

1. La presentazione della domanda a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo.
2. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla modulistica collegata, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

Articolo 18- Informazione e pubblicità

1. Sulla base di quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13, punto 2.2., i beneficiari delle operazioni, in materia di informazione e comunicazione, hanno la responsabilità e sono tenuti a rendere riconoscibile il sostegno dei fondi all'attuazione del progetto, riportando come di seguito illustrato:
 - a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento(UE) n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione;
 - b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

2. In particolare, durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Inoltre, il beneficiario garantirà che lavoratori assunti siano stati informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico, oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che l'operazione ed il Programma Operativo sono stati finanziati grazie al Fondo Sociale Europeo (FSE). Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati).
4. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n. 175 il 28.07.2017, il Servizio Lavoro assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore il 12 agosto 2017 nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 – articolo 6, comma 6 (c.d. *Milleproroghe*), tenuto conto del Regolamento recante disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115².

Articolo 19 - Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 e ss.mm.ii. recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

Articolo 20 - Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio Lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo.
2. Il RUP è la dr.ssa Maria Sambenedetto, Responsabile dell'Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro del predetto Servizio, con sede in Pescara, Via Passolanciano n.75.
3. Eventuali richieste di chiarimento:
 - se relative agli aspetti attuativi dell'avviso possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione **esclusivamente** attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo <https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>. Le risposte sono pubblicate in modalità FAQ nella stessa pagina;
 - se, successive alla fase di ammissione a finanziamento e relative agli aspetti di rendicontazione, possono essere avanzate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: dpg011@pec.regione.abruzzo.it, indicando nell'oggetto "Garanzia LAVORO – AIUTI IN DE MINIMIS".

Art. 21 Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo - *Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università*, adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

1. Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che

² Con Decreto MISE 28 luglio 2017 del *Direttore generale per gli incentivi alle imprese* sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

- modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
2. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 3. Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 4. Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 6. Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 7. Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
 8. Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 9. Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 10. Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 del 29 agosto 2017;
 11. la Decisione n. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, recepita con DGR n. 180 del 13.3.2015, con cui è stato approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
 12. la Decisione n. C(2017)5838 del 21 agosto 2017, recepita con DGR n. 828 del 22.12.2017, con la quale è stata modificata la decisione di esecuzione C(2014) 10099;
 13. la Decisione di Esecuzione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018, che modifica la Decisione C(2014)10099 del 17 dicembre 2014, relativa all'approvazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 – versione 3.0;

14. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Si.Ge.Co. Versione 2 - Luglio 2018 approvato con determinazione DPA/229 del 19.07.2018;
15. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Si.Ge.Co. Versione 3 - Ottobre 2018 approvato con determinazione DPA/331 del 16.10.2018;
16. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Versione 4.0 - Luglio 2018 approvato con determinazione DPA/230 del 20.07.2018;
17. POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione. Versione 5.0 - Ottobre 2018 approvato con determinazione DPA/336 del 19.10.2018;
18. DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
19. DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
20. Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
21. D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
22. D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
23. D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
24. Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
25. Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183".
26. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
27. Circolare INPS n. 40 del 28/02/2017;
28. DGR dell'11 agosto 2016 n. 528, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2016-2018;
29. DGR dell'23 luglio 2018 n. 526, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020;
30. POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Approvazione Cronobilancio annualità 2018. approvato con DGR n. 523 del 23.07.2018;
31. DGR del 29 dicembre 2015 n. 1100, recante Modifiche alle Deliberazioni di Giunta Regionale Abruzzo 29 dicembre 2010 n. 1057 e 12 marzo 2012, n.155 e approvazione testo unico disciplina dell'accreditamento delle agenzie per il lavoro;
32. DGR del 9/11/2018 n. 850 recante "POR FSE 2014-2020. Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - Presa d'atto della metodologia che stabilisce la quantificazione

delle somme forfettarie per incentivi alle assunzioni per la realizzazione di operazioni da finanziare con le risorse del POR FSE 2014-2020 Abruzzo";

33. Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro.

ALLEGATI ALL'AVVISO "TITOLO GARANZIA LAVORO"

TABELLA A

DOSSIER DI CANDIDATURA:

Allegato A – Istanza

Allegato B – Atto di impegno

Allegato C – Dichiarazione de minimis

Allegato D – Dichiarazione de minimis per collegate e controllate

Allegato E – Istruzioni de minimis

DOSSIER DI GESTIONE

Allegato 1 – Richiesta di anticipazione dell'incentivo

Allegato 1.A – Prospetto di riepilogo assunzioni a tempo indeterminato

Allegato 2 – Schema polizza fideiussoria

Allegato 3 – Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del numero complessivo dei lavoratori a TEMPO INDETERMINATO con i rispettivi ULA

Allegato 4 - Comunicazione dell'avvenuta assunzione

Allegato 5 - Primo pagamento a rimborso del 50% dell'incentivo

Allegato 6 - Richiesta di saldo del 50% dell'incentivo

Allegato 7 - Richiesta di rimborso per le Attività di accompagnamento al lavoro

TABELLA A Elenco dei comuni ubicati nell'Area di Crisi Industriale complessa Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno

Ancarano
Civitella del Tronto
Sant'Egidio alla Vibrata
Valle Castellana
Alba Adriatica
Colonnella
Controguerra
Corropoli
Nereto
Sant'Omero
Torano Nuovo
Tortoreto
Martinsicuro